



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Riva del Po - Tresignana

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRE E FIUMI N. 53/2019 del 27/12/2019 – RETTIFICATO CON DELIBERA N. 10/2020 DEL 16/04/2020.

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL RESPONSABILE AREA WELFARE DELL'UNIONE

In esecuzione del nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi N. 53/2019 del 27/12/2019 – successivamente rettificato con Delibera del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi n. 10/2020 del 16/04/2020 si provvede all'emanazione del presente Avviso Pubblico, contenente la disciplina per la formazione della prima graduatoria degli aspiranti ad alloggio erp nei 3 Comuni dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 24/2001 come modificata dalla L.R. 24/2013; Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020

PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO: dal 01 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020.

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

I Richiedenti già inseriti utilmente nella graduatoria vigente, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Welfare dell'Unione Terre e Fiumi 439 del 23/12/2019 (pubblicata in pari data) e i richiedenti che hanno presentato domanda dal 20/11/2019 al 30/09/2020.

NON devono presentare una nuova domanda

Gli interessati, che saranno informati con lettera o personalmente sui punteggi aggiunti e/o modificati in base alla tabella B del suddetto nuovo Regolamento, potranno presentare entro i termini stabiliti dal presente avviso le integrazioni alla domanda a suo tempo inoltrata. Le loro domande saranno punteggiate sulla base delle integrazioni presentate oppure d'ufficio, in assenza di queste, in base alle condizioni di punteggio previste dall'art. 5 del Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020.

Dal 01 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020 possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati:
--

I requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle lettere C), D), E), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.

I requisiti per accedere all'erp, con le precisazioni di cui sopra, sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli, legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Si intende inoltre per nucleo familiare anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo formato da persone –anche non legate da vincoli di parentela o affinità- qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione –salvo che ne sia derivata la nascita di figli – e comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A CITTADINANZA O SITUAZIONE EQUIPARATA

A Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea
- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante di cui all'art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2 del D. Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita in graduatoria con riserva.

B. RESIDENZA/LAVORO

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due Comuni distinti può fare due domande di assegnazione di alloggio erp, una nel Comune in cui risiede, l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.

C. LIMITI DELLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D. ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

d.2) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E. LIMITE DI REDDITO

Il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare. Ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio e.r.p. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 5/12/2013, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda (alla data di approvazione del presente regolamento, il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro).

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000 euro.

Per verificare il rispetto di tali valori, si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Le condizioni di punteggio sono stabilite nella tabella B allegata al Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020 a cui si rinvia per ogni dettaglio.

Le condizioni di punteggio, che devono essere possedute alla data della presentazione della domanda, sono le seguenti:

DISAGIO ABITATIVO

A.1

Richiedenti che abitano in ambienti procurati a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate a norma di legge preposti all'assistenza pubblica che presentino apposita relazione positiva effettuata dai Servizi Sociali.

PUNTI 6

A.2

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio in cui risiedono a seguito di ordinanza di liberazione dell'alloggio, sentenza esecutiva di sfratto (verbale di conciliazione di sfratto) o a seguito di sentenza esecutiva di rilascio. Lo sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza

contrattuale, fatta eccezione per i richiedenti ai quali vengano attribuiti punteggi per le condizioni sociali o disagio sociale. Deve trattarsi comunque di un immobile occupato in base ad un contratto regolarmente registrato e di provvedimenti adottati al massimo 12 mesi prima della data della domanda.

- se il termine del rilascio non è già maturato
- se il termine del rilascio è già maturato

PUNTI 4
PUNTI 6

A.3

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio in cui risiedono a seguito di provvedimento giudiziale di liberazione dell'alloggio, a causa di procedura esecutiva sull'immobile di proprietà.

- se il termine del rilascio non è già maturato
- se il termine del rilascio è già maturato

PUNTI 5
PUNTI 7

A.4

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o comunque provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

PUNTI 5

A.5

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio in cui risiedono, a seguito di:

- licenziamento in caso di occupazione di alloggio di servizio
- motivi di incolumità e sicurezza di minori minacciati nell'ambito familiare, come comprovato da relazione del Servizio Sociale

PUNTI 5
PUNTI 8

(condizione non cumulabile con quella A.1)

A.6

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di provvedimento di separazione omologata dal tribunale, sentenza di separazione giudiziale o sentenza di divorzio o di altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia o in base a scrittura privata autenticata nel caso di cessazione di convivenza more uxorio.

PUNTI 4

A.7

Richiedenti che abitano in alloggio inidoneo, antigienico, improprio.

E' INIDONEO l'alloggio in cui ci sono barriere architettoniche che impediscono la fruibilità dei servizi indispensabili (bagno e cucina) a soggetti con disabilità documentata.

E' ANTIGIENICO l'alloggio certificato tale dall'AUSL. Il requisito è riconoscibile solo a chi risiede nell'alloggio da almeno 1 anno.

Sono alloggi IMPROPRI:

- Magazzini/laboratori
- Autorimesse/box
- Cantine/soffitte
- Uffici/negozi/botteghe
- Camper/roulotte/case mobili

Una volta assegnato un alloggio erp anche sulla base di questa condizione di punteggio, essa non viene più riconosciuta ad altri richiedenti che siano andati a vivere in tali ambienti.

Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio deve essere attestata anche tramite sopralluogo effettuato da parte della Polizia Municipale o da un tecnico comunale.

PUNTI 3

(le condizioni di alloggio inidoneo, improprio ed antighienico non sono cumulabili tra loro)

DISAGIO ECONOMICO

A.8

Richiedenti che alla data di presentazione della domanda abitino in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo i parametri ISE per oltre 1/3 o oltre 1/5.

- se l'incidenza è oltre 1/3

PUNTI 4

-se l'incidenza è oltre 1/5

PUNTI 2

(se il nucleo familiare ha ottenuto la concessione di contributi pubblici per il pagamento dei canoni di locazione, si detrae l'importo percepito dal canone dovuto. L'anno di riferimento per i contributi pubblici è quello del reddito dichiarato per il calcolo dell'ISE/ISEE)

A.9

Richiedenti il cui ISEE, desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, non sia superiore al 50% o al 75% del valore ISEE previsto per l'assegnazione.

- se l'ISEE non sia superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'assegnazione **PUNTI 6**

- se l'ISEE non sia superiore al 75% del valore ISEE previsto per l'assegnazione **PUNTI 3**

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

A.10

Nucleo familiare richiedente composto da 4 o più persone

- nucleo di 4 persone

PUNTI 2

- nucleo di oltre 4 persone

PUNTI 4

A 10 BIS

Nucleo familiare richiedente con presenza di minori o figli fiscalmente a carico

PUNTI 3

Condizione cumulabile con altre. Non cumulabile con quella A. 15

A.11

Nucleo richiedente composto esclusivamente da persona/e con età superiore a 65 anni o da persona/persone

over 65 con a carico minori o soggetti totalmente inabili al lavoro.

In caso di coniugi o conviventi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa.

PUNTI 4

A.12

Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda

PUNTI 3

Condizione non cumulabile con quella di cui al punto A.11

A.13

Nucleo richiedente formato da giovane coppia: entrambi non devono avere età superiore a 35 anni, devono essere sposati o conviventi da almeno 3 anni ed uno di essi deve essere residente nel territorio del Comune da almeno 10 anni.

PUNTI 6

Punteggio cumulabile con altri

A.14

Nucleo familiare che rientra in Regione per i motivi di cui alle condizioni espresse dall'art.11 comma 1 della L.R. 14/90 e ss.mm.ii. (rientro degli emiliano-romagnoli e dei loro discendenti dall'estero).

PUNTI 3**A.15**

Richiedente che

- convive con un minore o soggetto totalmente inabile al lavoro a carico

PUNTI 3

- convive con più minori o soggetti totalmente inabili al lavoro a carico

PUNTI 4

Condizione non cumulabile con quella A 10 BIS e A.11

A.15 bis

Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli non deve essere avvenuto da non più di un anno alla data della presentazione della domanda.

PUNTI 5**A.16**

Nucleo familiare richiedente nel quale uno o più componenti abbiano una diminuzione – certificata ai sensi della normativa vigente- della capacità lavorativa pari almeno al 67%, ovvero nuclei familiari richiedenti in cui siano presenti minori di anni 18 con certificate menomazioni, senza minimo di percentuale:

- se nel nucleo è presente un minore di anni 18 con un handicap accertato (di qualsiasi percentuale)

PUNTI 3

- se nel nucleo è presente uno o più adulti con una diminuzione certificata della capacità lavorativa dal 67% al 99%

PUNTI 2

- se uno o più componenti è affetto-sono affetti da menomazioni certificate che comportano un'invalidità totale (100%)

PUNTI 4

Condizioni tra loro non cumulabili.

ALTRE SITUAZIONI DI RILIEVO**A.17**

Storicità della domanda in graduatoria

PUNTI 0,50 per anno: fino ad un massimo di 10 punti.

A.18

Residenza nel territorio comunale

PUNTI 0,50 per anno.

DISAGIO SOCIALE**A.19**

Nucleo familiare richiedente seguito dai Servizi socio sanitari, per il quale sia presentato in accordo con il Comune un progetto di sostegno che comporti l'abitazione quale elemento indispensabile.

PUNTI 25

Condizione non cumulabile con altre a parte quella di cui all'A.17 (storicità della domanda in graduatoria).

CONDIZIONI NEGATIVE DI PUNTEGGIO

A.20

Per i nuclei che hanno maturato nei confronti del Comune e/o Ente gestore un debito

PUNTI - 0,50
ogni 100 € di morosità

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Dal 01 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020, saranno accolte:

- **le nuove domande di assegnazione;**
- **le integrazioni dei richiedenti che hanno già presentato domanda.**

Esse saranno inserite nella graduatoria erp che sarà pubblicata presumibilmente **entro il mese di novembre 2020**.

Le domande potranno essere presentate, a scelta dell'interessato:

- In forma digitale**, accedendo al portale GRADUS, reso disponibile dall'Unione dei Comuni
1. Terre e Fiumi, e compilando direttamente on line la domanda;
in caso di difficoltà si potrà chiedere appuntamento ad ACER per la compilazione assistita della domanda online Tel. 0532.230311 (per informazioni e appuntamenti) Tel. 0532.230377 - Email arealocazioni@acerferrara.it
- In forma cartacea**, compilando l'apposito modulo, scaricabile anche dal sito internet dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, dal sito internet dei singoli Comuni aderenti all'Unione e da quello di Acer Ferrara.

Le domande possono essere inoltrate con raccomandata A/R all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Via Mazzini n. 47 – 44034 – COPPARO

oppure per posta certificata a questo indirizzo e-mail:

unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

in tal caso, per essere accoglibile, la domanda dovrà essere inviata da casella di posta elettronica certificata PEC e dovrà essere corredata da copia fronte retro di documento del sottoscrittore in corso di validità.

Le domande possono essere anche consegnate **a mano** presso gli sportelli sul territorio nei giorni e negli orari sotto indicati **previo appuntamento da fissare ai seguenti numeri telefonici ai numeri telefonici sotto indicati:**

Sportello Casa, via Il Febbraio 23 - 44033 - **Riva del PO località Berra** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Lunedì dalle 9.00 alle 12.30

Sportello Casa, P.zza Libertà 1- 44030 – **Riva del PO località RO** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30

Sportello Casa, P.zza Italia 32 - 44039 – **Tresignana località Tresigallo** - tel. 0532 230318

orari per il pubblico: Giovedì dalle 9,30 alle 12,30

Sportello Casa, Via Vittoria 29- 44035 – **Tresignana località Formignana** - tel. 0532 230318

orari per il pubblico: Giovedì dalle 13,30 alle 16,30

Sportello Casa, P.zza Roma 26 - 44034 – **Copparo** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Venerdì dalle 09,00 alle 12,00

Si potrà inoltre allegare alla domanda (digitale o cartacea), al fine di velocizzarne l'istruttoria, copia del documento di identità del dichiarante, copia dei permessi di soggiorno e dei contratti di lavoro

(per i cittadini di Paesi non UE) copia delle eventuali certificazioni di invalidità e copia di ogni altro documento idoneo a comprovare le condizioni di punteggio dichiarate nella domanda.

Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il possesso dei requisiti per l'accesso all'erp - previsti dall'allegato A del Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020 - fatti salvi tutti i controlli disposti dall'Unione dei Comuni e diretti ad accertare la veridicità delle informazioni. Il richiedente deve dichiarare inoltre nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente e di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi del DPR n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Il richiedente (che verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi, il referente del nucleo familiare) dovrà compilare la domanda digitale o cartacea in ogni sua parte, ed in particolare:

- **la composizione del nucleo** per il quale si chiede l'assegnazione;
- **i dati personali del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare** (anagrafici, reddituali e lavorativi, di eventuale residenza all'estero);
- **la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP e la dichiarazione di possesso delle condizioni di punteggio**; i requisiti di accesso e le condizioni di punteggio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare e devono permanere al momento dell'assegnazione. I requisiti di accesso agli alloggi ERP e le condizioni di punteggio sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa domanda di assegnazione qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso all'alloggio solamente uno o parte dei componenti del nucleo familiare originario.
- **l'indirizzo**, se diverso dalla residenza, al quale fare pervenire tutte le comunicazioni nonché il recapito telefonico e l'indirizzo email. Sarà responsabilità del richiedente comunicare allo Sportello Casa di ACER ogni variazione.

CONTROLLI

L'Unione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e ss. DPR 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà formata dalle domande di assegnazione già inserite nella graduatoria approvata con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Welfare dell'Unione Terre e Fiumi 439 n. del 23/12/2020 e da quelle presentate dal 01 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020.

La graduatoria sarà pubblicata con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Welfare dell'Unione Terre e Fiumi presumibilmente entro il mese di novembre 2020.

Le domande saranno punteggiate in base alle condizioni di punteggio previste dall'art. 5 del Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020.

Alla punteggiatura delle domande provvederà l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi comunicherà ai richiedenti il punteggio provvisorio loro assegnato.

Gli interessati potranno presentare opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va presentato in forma libera e non è soggetto ad imposta di bollo.

Saranno accoglibili solo i ricorsi debitamente motivati, ovvero i ricorsi in cui siano espressamente specificate e comprovate le condizioni di punteggio che - a parere del ricorrente - non gli siano state riconosciute.

I ricorsi, compilati in calligrafia leggibile e sottoscritti dall'interessato, possono essere inoltrati con raccomandata A/R all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Via Mazzini n. 47 – 44034 – COPPARO

oppure per posta certificata a questo indirizzo e-mail:

unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

in tal caso, per essere accoglibile, il ricorso dovrà essere inviato da casella di posta elettronica certificata PEC e dovrà essere corredato da copia fronte retro di documento del sottoscrittore in corso di validità.

I ricorsi possono essere anche consegnati **a mano** presso gli sportelli sul territorio nei giorni e negli orari sotto indicati **previo appuntamento da fissare ai seguenti numeri telefonici sotto indicati:**

Sportello Casa, via Il Febbraio 23 - 44033 - **Riva del PO località Berra** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Lunedì dalle 9.00 alle 12.30

Sportello Casa, P.zza Libertà 1- 44030 – **Riva del PO località RO** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30

Sportello Casa, P.zza Italia 32 - 44039 – **Tresignana località Tresigallo** - tel. 0532 230318

orari per il pubblico: Giovedì dalle 9,30 alle 12,30

Sportello Casa, Via Vittoria 29- 44035 – **Tresignana località Formignana** - tel. 0532 230318

orari per il pubblico: Giovedì dalle 13,30 alle 16,30

Sportello Casa, P.zza Roma 26 - 44034 – **Copparo** - tel. 0532 230307

orari per il pubblico: Venerdì dalle 09,00 alle 12,00

Qualora la firma venga apposta non in presenza del dipendente addetto, al ricorso andrà allegata copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Sui ricorsi presentati, qualora debitamente motivati, si pronuncerà la Commissione di cui all'art. 6 del Regolamento unico approvato con Delibere Consiglio Unione n. 53/2019 del 27/12/2019 e n. 10/2020 del 16/04/2020. L'esito dell'esame della Commissione verrà comunicato al ricorrente.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti il nucleo familiare, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli "sensibili" di cui agli artt. 4 del citato D.Lgs. saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che si avvarranno del sistema informatico. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. Ciascuna Amministrazione/Ente sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessari per il perseguimento delle suddette finalità.

Ogni partecipante all'Avviso ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

REVOCA - AGGIORNAMENTO - PROROGA DELL'AVVISO

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi si riserva il diritto in ogni momento di revocare, aggiornare o variare la durata dei termini del presente Avviso.